



REGOLAMENTO

SAFEGUARDING POLICY

PER LA TUTELA DEI TESSERATI

Approvato con Delibera d'urgenza del Presidente
n. 77 dell'8 agosto 2023



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	Pag. 4
Art. 2 - Ambito di applicazione	4
Art. 3 - Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e Codici di condotta	5
Art. 4 - Comportamenti rilevanti	5
Art. 5 - Buone pratiche/Comportamenti da tenere	6
Art. 6 - Natura delle disposizioni	7
Art. 7 - Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy	7

TITOLO II RESPONSABILE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICER

Art. 8 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni	7
Art. 9 - Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding	8
Art.10 - Funzioni e facoltà del Safeguarding Officer	9
Art.11 - Rapporti con l'organizzazione federale	10

TITOLO III SEGNALAZIONI

Art. 12 - Dovere di segnalazione	10
Art. 13 - Tutela del segnalante e whistleblowing	11

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 14 - Condizioni di procedibilità	11
Art. 15 - Iniziative in caso di conoscenza diretta	11
Art. 16 - Obbligo di riservatezza	12
Art. 17 - Procedimento disciplinare	12

TITOLO V INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 18 - Misure per la diffusione del presente Regolamento	12
Art. 19 - Seminari informativi	12
Art. 20 - Formazione obbligatoria	13
Art. 21 - Sanzioni	13
Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie	13



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1. La Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito anche solo "FISI"), in linea con gli indirizzi dell'International Olympic Committee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), della Federazione Internazionale di Sci (FIS), Unione Internazionale Biathlon (IBU), Federazione Internazionale Slittino (FIL), Federazione Internazionale Bobsleigh e Skeleton (FIBT) e della Federazione Internazionale di Sci Alpinismo (ISMF), afferma e promuove il diritto di tutti i tesserati ad essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per ragioni di cui al d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
3. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati FISI, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dall'art. 3 comma 1 e 2 dello Statuto Federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 4, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a) di persona;
 - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica e non.



ART. 3

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La Federazione adotta le Linee Guida emanate dall'Osservatorio Permanente del CONI per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi.
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 4 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società Sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 9. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art.9.

ART. 4

COMPORTEMENTI RILEVANTI

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) le molestie e gli abusi sessuali;
 - d) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
 - e) l'abuso dei mezzi di correzione;
 - f) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect")
2. A tal fine, vengono considerati:
 - a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;



- b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
 - c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata e il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
 - d) per "bullismo o cyberbullismo", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato;
 - e) per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso per potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.
 - f) per "omissione negligente di assistenza" (c.d. "neglect"), si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivino dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.
3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

ART. 5

BUONE PRATICHE/COMPORAMENTI DA TENERE

I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- a) riservare ad ogni Tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisiti tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- e) ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- f) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;



- g) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi dalla dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

ART. 6

NATURA DELLE DISPOSIZIONI

Le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento sono considerate illecite disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

ART. 7

CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli Organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FISI. Gli Organi Territoriali della Federazione: Comitati Regionali, Provinciali/Delegazioni, Società e Associazioni Sportive Affiliate, devono garantire la massima diffusione del Regolamento attraverso i loro siti internet, pagina Facebook o altro canale.

TITOLO II

RESPONSABILI, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICER

ART. 8

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, di cui al successivo art. 9.



ART. 9

RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art.1, comma 2, è costituito presso la FISI il Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer è responsabile delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:
 - a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
 - b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
 - e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
 - f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
 - g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Officer:
 - a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 3, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 8, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate alla Segreteria Organi di Giustizia, nonché all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza;
 - b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 2;
 - c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
 - e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
 - f) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
4. Il Safeguarding Officer dura in carica quattro anni e non può essere revocato e/o sostituito se non per giusta causa.
5. Il Safeguarding Officer ha facoltà di avvalersi di esperti scelti dal Consiglio Federale, le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. Le aree saranno così suddivise:
 - a) Area nord est include il Comitato Alto Adige, il Comitato Trentino, il Comitato Friuli-Venezia Giulia e il Comitato Veneto;
 - b) Area nord ovest include il Comitato Valdostano (Asiva), il Comitato Alpi Occidentali, il Comitato Ligure, il Comitato Alpi Centrali;



- c) Area Centro include il Comitato Appennino Emiliano, il Comitato Appennino Toscano, il Comitato Umbria-Marche e il Comitato Lazio Sardegna
 - d) Area Sud include il Comitato Abruzzese, il Comitato Campano, il Comitato Pugliese, il Comitato Molise, il Comitato Calabro Lucano e il Comitato Siculo
6. Il Safeguarding Officer può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

ART. 10

FUNZIONI E FACOLTÀ DEL SAFEGUARDING OFFICER

1. Il Safeguarding Officer riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4, assumendo le conseguenti iniziative.
2. Il Safeguarding Officer ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzione, con facoltà di:
 - a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
 - b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
 - c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
 - d) effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza della Segreteria Organi di Giustizia FISJ;
 - e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
 - f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo.
3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Officer ha facoltà di:
 - a) formulare rapide raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
 - b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
 - c) individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.
4. Le raccomandazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Consiglio Federale per l'adozione. L'inosservanza delle raccomandazioni se adottate dal Consiglio costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertato ai sensi del Regolamento di Giustizia.
5. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Officer informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 16.



6. Il Safeguarding Officer redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.
7. Il Safeguarding Officer può adottare apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il CIP.

ART. 11

RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Officer per il tramite della Segreteria della Procura Federale FISF.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale e il Safeguarding Officer collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding Officer esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 10 questo Ufficio rinviene fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.

TITOLO III SEGNALAZIONI

ART. 12

DOVERE DI SEGNALAZIONE

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Safeguarding Officer.
2. Il Safeguarding Officer procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.



ART. 13

TUTELA DEL SEGNALANTE E WHISTLEBLOWING

1. La FISI garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale della FISI in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.
3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dalla Segreteria Organi di Giustizia FISI al Safeguarding Office e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia della Federazione competenti in ragione del contenuto della segnalazione.
4. La FISI garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure e i regolamenti federali.

TITOLO IV

PROCEDURE

ART. 14

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Il Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- b) segnalazione;
- c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- d) conoscenza a seguito di ispezione;
- e) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FISI, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

ART. 15

INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DIRETTA

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il Safeguarding Officer è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Il Safeguarding Officer ha, altresì, facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.



2. Qualora il comportamento rilevato persista, il Safeguarding Officer dovrà:
 - a) sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - b) durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Disciplina o i Tecnici responsabili;
 - c) in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.
3. L'Ufficio del Procuratore Federale e quello del Safeguarding Officer possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

ART. 16

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Safeguarding Officer e gli eventuali consulenti/collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati

ART. 17

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva della FISJ.

TITOLO V

INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

ART. 18

MISURE PER LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. La FISJ ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività federale (luogo di gara, luogo di allenamento).
3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio al Safeguarding Officer e al Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

ART. 19

SEMINARI INFORMATIVI

1. La FISJ promuove l'organizzazione di seminari informativi.



2. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sui siti istituzionali della FISI e dei Comitati Regionali FISI e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.
3. Tramite iniziative di informazione e formazione si intende favorire in ogni Società sportiva affiliata l'adozione di un Safeguarding Plan e la nomina di un Duty Officer con il compito di verificare la Sua attuazione nonché di relazionare almeno annualmente o ogni volta che rilevi condotte rilevanti o rischi al Safeguarding Office. Il Safeguarding Plan deve essere affisso presso la sede dell'affiliato.

ART. 20

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

1. I Tecnici, i Dirigenti, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico e i Giudici di Gara sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.
2. È tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con la FISI o con le Affiliate nella gestione delle attività.
3. Ogni corso organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi di eventi federali prevede un modulo di almeno un'ora di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.

ART. 21

SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
2. Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 3 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società Sportiva affiliata.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. 36/2021.